

Roma, 12 ottobre 2020

Prot. 357/2020/SG

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali**Oggetto: Analisi del disegno di legge A.C. 2700 – Legge di conversione del decreto legge 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”).***Care colleghe e cari colleghi,*

la Camera ha approvato con fiducia il testo del disegno di legge A.C. 2700 di conversione del decreto legge 20 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto agosto) recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. In attesa che la legge di conversione venga pubblicata in Gazzetta Ufficiale vi inviamo il testo del provvedimento licenziato dalla Camera segnalandovi le novità di maggiore interesse per i settori che rappresentiamo.

Misure di interesse per il comparto sanità

- L'art. 29-ter, al comma 1, prevede che le Regioni e le Province autonome adottino piani di riorganizzazione dei distretti e della rete assistenziale territoriale per garantire l'integrazione sociosanitaria, al fine di potenziare il servizio sanitario nelle sue articolazioni territoriali garantendo l'integrazione, l'interprofessionalità e la presa in carico del paziente. Il comma 2, invece, è volto all'efficientamento dei servizi di salute mentale operanti nell'ambito delle strutture sanitarie locali, nell'ottica di garantire il benessere psicologico e le misure sanitarie a tutela della salute mentale. A tal fine si prevede che entro sei mesi dall'approvazione della legge di conversione il Ministero della Salute emani delle linee di indirizzo, di concerto con la Conferenza Unificata, con l'obiettivo di permettere a Regioni e Province autonome di adottare un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale che definisca le buone pratiche di salute mentale di comunità e la tutela delle fragilità psicosociali.
- La misura introdotta dall'art. 31-quater prevede il potenziamento dei distretti sanitari attraverso la razionalizzazione dei servizi in base all'analisi dei bisogni. L'analisi può essere effettuata dai sistemi informativi già esistenti a livello regionale e locale, senza prevedere il potenziamento o altri tipi di intervento implicanti oneri aggiuntivi. Inoltre viene modificato il procedimento di adozione del programma delle attività territoriali mediante un coinvolgimento del comitato dei sindaci non più quale mero organo consultivo ma quale organo dotato del potere di proposta nell'adozione del programma, insieme al direttore del distretto.

- L'art. 33-bis mira a **definire le funzioni proprie, con riferimento alla parte socio-educativa, richieste alla figura professionale dell'educatore socio-pedagogico**. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'Università e della ricerca, entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del decreto "Agosto" provvede all'emanazione di un apposito decreto che approfondisca nel dettaglio il ruolo di questa figura professionale, il cui tratto specifico risiede nella dimensione pedagogica con le sue declinazioni sociali, della marginalità, della disabilità e della devianza. Infine, il comma 2 fornisce un elenco delle attività professionali proprie delle funzioni dell'educatore, precisando che l'educatore socio-pedagogico svolge le proprie funzioni in collaborazione con le altre figure socio-sanitarie. È opportuno ricordare che la legge di bilancio 2018 (commi 594-601, art. 1, L. 205/2017) ha disciplinato nel dettaglio la definizione delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, di pedagogista, nonché di educatore professionale socio-sanitario anche allo scopo di consentire l' idoneità nello svolgimento della professione a coloro che risultavano in possesso di determinati requisiti di età, di anzianità lavorativa, di tipologia del titolo professionale e di inquadramento nei ruoli. In proposito, occorre distinguere la figura di "educatore professionale socio-pedagogico" (con qualifica conseguibile con laurea della classe L-19, presso la facoltà di Scienze dell'Educazione e della Formazione) che opera nei servizi e presidi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari - in quest'ultimo caso limitatamente agli aspetti educativo-pedagogici-, ivi ricompresi gli educatori degli asili nido e degli altri servizi per la prima infanzia, dalla figura di "educatore professionale socio-sanitario", la quale resta disciplinata dal decreto del Ministro della sanità n. 520 del 1998 e attiene ad una professione sanitaria prevalentemente svolta nell'area della riabilitazione, nell'ambito dei presidi e servizi sanitari e socio-sanitari, con corrispondente qualifica acquisita con diploma di laurea relativo alle professioni sanitarie della riabilitazione (L/SNT2, presso facoltà di Medicina).

Misure di interesse per il comparto Funzioni centrali

- L'art. 32 bis, comma 5 prevede che, a decorrere dal 2020, le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, siano iscritte in un apposito capitolo di bilancio dei singoli Ministeri ovvero siano trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo. Si precisa che il contributo a carico del datore di lavoro statale è versato al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore. Infine, si dispone l'abrogazione del primo periodo dell' articolo 1, comma 269, della L. n. 145 del 2018 che demandava ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione del riparto tra gli stati di previsione dei singoli Ministeri - ovvero del trasferimento ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo - delle risorse iscritte, nell'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, inerenti ai contributi in esame a carico del datore di lavoro statale. Si ricorda che proprio la mancata adozione di tale decreto non ha consentito al fondo di previdenza complementare di effettuare i corretti adempimenti di riconciliazione dei contributi versati e la imputazione della contribuzione a beneficio degli aderenti determinando il conseguente mancato incremento della posizione individuale dei

lavoratori e delle lavoratrici delle amministrazioni centrali iscritti alla previdenza complementare. Pertanto l'art. 32 bis, comma 5, con riferimento al 2020 costituisce una risposta a questa criticità.

Misure di interesse per il comparto Funzioni locali

- L'art. 48 bis traspone nel testo del disegno di legge l'art. 2 del D.L. 117/2020 - contestualmente abrogato con salvezza degli effetti prodottisi - che consente di non computare nel calcolo del limite finanziario per le forme di lavoro flessibile, la maggiore spesa sostenuta dai comuni e dalle unioni di comuni per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con il personale educativo, scolastico e ausiliario. In particolare la norma prevede che, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, nonché per l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, **per l'anno scolastico 2020/2021 la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (100 per cento della spesa a tal fine sostenuta nel 2009)**. Resta comunque fermo che è necessario assicurare la sostenibilità finanziaria della maggiore spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti.

Si ricorda inoltre che, **limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, l'articolo 32, comma 6, del decreto 104/2020 ha prorogato dal 30 settembre 2020 al 30 settembre 2021 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017**. Inoltre, l'art. 2-ter del D.L. 22/2020 ha previsto che, per l'anno scolastico 2020/2021, le scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, ai fini delle sostituzioni, personale docente abilitato, possono prevedere, in via straordinaria, l'attribuzione di incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia, in base al d.lgs. 65/2017.

- L'articolo 32, comma 4, stabilisce che, per l'anno scolastico 2020/2021, al personale scolastico e a quello coinvolto nei servizi erogati dalle scuole in convenzione o tramite accordi non si applicano le modalità di lavoro agile, tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica. Anche il personale docente assunto con contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021, in caso di sospensione delle attività didattiche, assicura le relative prestazioni con la modalità di lavoro agile (anziché vedere risolto il proprio contratto come prevedeva l'art. 231 bis del DL Rilancio).

Misure di sostegno al lavoro

- L'articolo 21-bis traspone nel disegno di legge l'articolo 5 del D.L. 111/2020 relativo al lavoro agile e al congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente, disponendone contestualmente l'abrogazione con la salvezza degli effetti già prodotti. In particolare la norma prevede che **fino al 31 dicembre 2020 il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di anni quattordici**, disposta dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, ovvero nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, o all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

Qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile fino al 31 dicembre 2020 uno dei genitori, alternativamente, può fruire di un congedo straordinario, per tutto o parte del periodo di quarantena del figlio convivente minore di anni quattordici, qualora l'altro genitore svolga attività lavorativa in modalità diversa dal lavoro agile. Al lavoratore viene corrisposta un'indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione in godimento ad eccezione del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al lavoratore. Resta fermo il riconoscimento, ai fini previdenziali, della contribuzione figurativa relativa all'intera retribuzione.

Si precisa che nei giorni in cui un genitore fruisce del lavoro agile o del congedo straordinario previsto dalla norma o svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di quattordici anni avuti da altri soggetti che, a loro volta, non stiano fruendo di una delle misure previste dalla norma. Il congedo è riconosciuto, su domanda, entro un limite complessivo di spesa, pari a 50 milioni di euro. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del medesimo limite e qualora emerga, anche in via prospettica, che quest'ultimo sia stato raggiunto, non prende in considerazione ulteriori domande.

Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce del congedo straordinario in caso di quarantena del figlio convivente minore di anni quattordici, è autorizzata la spesa ulteriore di 1,5 milioni di euro.

- L'art. 21-ter prevede che **fino al 30 giugno 2021, i lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali**. Viene fatto salvo il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81 ovvero la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. **Si precisa che il diritto al lavoro agile è fruibile solo a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.**

- L'art. 26, comma 1 bis, sposta alla data del 15 ottobre 2020 la vigenza della disciplina rivolta alla tutela dei lavoratori fragili contenuta nel DL Cura Italia (art. 26, comma 2 del dl 18/2020) che aveva cessato i suoi effetti al 31.7.2020 determinando un vuoto di tutela per quei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio. In particolare, la norma introdotta dalla legge di conversione prevede che **fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente è equiparato al ricovero ospedaliero.** La disposizione specifica inoltre che è fatto divieto di monetizzare le ferie non fruita a causa di queste tipologia di assenza dal servizio e che, fatta salva l'ipotesi di dolo, non è imputabile al medico di assistenza primaria nessuna responsabilità, neppure contabile, nel caso in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Si deduce, pertanto, che tutte le assenze per malattia dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione della disposizione, intervenute dopo il 31.7.2020 in assenza di una specifica copertura normativa, devono essere equiparate a ricovero ospedaliero. Per i lavoratori pubblici tale equiparazione implica che non viene decurtato il periodo di comporta e che non si applica la decurtazione del salario accessorio prevista per i primi 10 giorni di assenza per malattia dall'art. 71 del dl 112/2008.

A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre si prevede che i lavoratori fragili svolgano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile. Qualora tale attività non sia compatibile con lo smart working si prevede l'adibizione del lavoratore a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, oppure che venga impiegato nello svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici previsti dalla norma in commento (assenza dal servizio equiparata a ricovero ospedaliero fino al 15 ottobre / dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020 lavoro agile) è autorizzata la spesa di 54 milioni di euro per l'anno 2020.

- L'art. 37 ter posticipa al 15 ottobre 2020 (data a sua volta prorogata al 31 dicembre 2020 dal dl 125/2020) l'applicabilità dell'articolo 83 del decreto-legge n. 34 che dispone l'obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da co-morbilità che possano caratterizzare una maggiore rischiosità.

Misure sul pubblico impiego

- L'art. 26 comma 1 quinquies apporta alcune modifiche all'art. 87 del DL Cura Italia specificando che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il periodo trascorso, in relazione al virus COVID-19, in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Con un'altra modifica, coordinando il testo dell'art. 87 con l'art. 263 del DL Rilancio, si prevede che **fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 (dunque fino al 31 gennaio 2021), il lavoro agile non costituisce più la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni ma solo una delle possibili modalità ordinarie.**

Misure di interesse per la dirigenza pubblica

- L'articolo 25-bis, introduce disposizioni volte a **semplificare la procedura di selezione di candidati per l'accesso alla carriera di segretari comunali e provinciali**. L'obiettivo è individuare modalità che permettano, per il triennio 2020-2022, di ridurre i tempi altrimenti necessari per la selezione, tenuto conto dell'esigenza di *"sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali per l'adeguato supporto al ripristino della piena operatività degli enti locali"* (comma 1). Nello specifico si prevede che la presentazione della domanda possa avvenire secondo quanto previsto dall'art. 247, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 ovvero che possa essere presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente il concorso (inclusa quella sul calendario delle relative prove e del loro esito) è effettuata attraverso la predetta piattaforma. Circa la data e il luogo di svolgimento delle prove, la relativa informazione è resa disponibile sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse. Si prevede, inoltre, che la prova preselettiva del concorso sia svolta in sedi decentrate e con modalità telematiche o, comunque, con il supporto di strumenti informatici con cui effettuare la valutazione dei candidati. Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D.P.R. n. 465/1997, il concorso è preceduto da una selezione basata sulla soluzione in tempo predeterminato di una serie di quesiti a risposta sintetica, la cui valutazione può essere effettuata anche mediante l'ausilio di strumenti automatizzati. Il concorso prevede, a seguire, due prove scritte (e non tre come disposto all'art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 465) che possono consistere in una pluralità di quesiti a risposta aperta da svolgere con modalità telematiche. In particolare, la prima prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere giuridico (con specifico riferimento alle seguenti materie: diritto costituzionale, diritto amministrativo, ordinamento degli enti locali; diritto privato), mentre la seconda riguarda argomenti di carattere economico e finanziario-contabile (con specifico riferimento alle seguenti materie: economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario, ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, management pubblico). La prova orale, nel corso della quale deve essere accertata anche la conoscenza di lingue straniere, può essere

effettuata in videoconferenza, a condizione che sia assicurata la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

- L'articolo 30-bis estende ai **dirigenti sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e ai dirigenti medici e sanitari del Ministero della salute** alcune norme transitorie in materia di limiti massimi di età per il collocamento a riposo fino ad oggi vigenti per la sola dirigenza medica. In particolare si prevede che, al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, i dirigenti suddetti, **entro il 31 dicembre 2022, possono fare domanda per proseguire il servizio fino al settantesimo anno di età anche qualora prima di tale limite anagrafico maturino i quarant'anni di servizio effettivo.**

Ulteriori disposizioni

- L'art. 8, comma 1bis, reca una modifica temporanea della disciplina in materia di somministrazione a tempo indeterminato (art. 31 d.lgs. 81/2015) sopprimendo fino al 31 dicembre 2020 i limiti di durata complessiva della missione (o delle missioni) a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore. In particolare si prevede che l'utilizzatore possa impiegare in missione il lavoratore somministrato, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
- Viene soppresso l'art. 14, comma 4 del decreto legge 104/2020 che consentiva al datore di lavoro di revocare in ogni tempo il recesso per giustificato motivo oggettivo disposto nel corso del 2020 a partire dalla data in cui avrebbe avuto efficacia il licenziamento, purché contestualmente facesse richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale (ex articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18). In tal caso, il rapporto di lavoro si intendeva ripristinato senza soluzione di continuità e senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Fraterni saluti.

Il Segretario Generale
Maurizio Petriccioli



All: testo ddl A.C. 2700